

NOTA ESPLICATIVA IN MERITO AI NUOVI INDIRIZZI REGIONALI IN MATERIA DI TIROCINI DI CUI ALLA D.G.R N° 825 DEL 25 OTTOBRE 2013 E SUCCESSIVO DECRETO N° 10031 DEL 5 NOVEMBRE 2013.

PREMESSA

Il 9 Dicembre 2013 sono entrati in vigore i nuovi indirizzi regionali in materia di tirocini di cui alla DGR n° 825 del 25 Ottobre 2013 e successivo Decreto n° 10031 del 5 novembre 2013 che ha in particolare definito gli standard minimi per la stesura e la stipula della convenzione e del progetto formativo individuale.

A decorrere da tale data, per l'attivazione dei tirocini curriculari e per i tirocini extracurriculari, si applicano esclusivamente le disposizioni contenute negli atti sopra richiamati.

Al fine di favorire un puntuale svolgimento delle attività e sulla base delle diverse richieste di chiarimento pervenute si ritiene utile chiarire i seguenti elementi di interesse:

INTERVENTI NON RIENTRANTI NELLA DISCIPLINA DI CUI ALLA DGR N° 825 DEL 25 OTTOBRE 2013 E SUCCESSIVO DECRETO N° 10031 DEL 5 NOVEMBRE 2013.

Al fine di garantire i principi di solidarietà, inclusione sociale e assistenza agli individui svantaggiati, Regione Lombardia al paragrafo 1 dell'Allegato A della DGR 825/2013, ha definito che non rientrano nelle disposizioni già richiamate i casi: "[...]aventi medesimi obiettivi e struttura dei tirocini, comunque denominati, se previsti e regolamentati da norme speciali".

Rientrano pertanto nelle esclusioni previste dalla DGR 825/2013 i provvedimenti e le iniziative adottate da enti pubblici (per esempio: Istituti Penitenziari, Tribunali dei minori, Aziende Sanitarie Locali, Comuni e Province per i settori di competenza, S.I.L., ecc.) in attuazione di norme speciali sull'assistenza sociale o in ottemperanza a provvedimenti delle autorità giudiziarie stipulati tra soggetti titolati alla tutela, prevenzione e assistenza sociale e finalizzati ad un più ampio programma riabilitativo e risocializzante, favorendo quindi le opportunità di inclusione e assistenza sociale di: individui in situazione di disagio sociale e/o dispersione scolastica, soggetti in condizione di particolare marginalità rispetto al mercato del lavoro e individui le cui particolari condizioni psico-sociali o socio-politiche ne causano il rischio di esclusione sociale (es. i titolari di protezione internazionale e i richiedenti asilo politico).

Resta inteso che a tutela dei soggetti coinvolti occorre definire nella convenzione e nel progetto formativo individuale, oltre alla durata massima ammissibile dei tirocini, l'esplicitazione delle suddivisioni di compiti, responsabilità e adempimenti fra soggetto ospitante e soggetto promotore fra cui anche l'informazione e la formazione in tema di igiene e sicurezza sui luoghi di lavoro, le garanzie contro gli infortuni sul lavoro presso l'INAIL e l'assicurazione del tirocinante per la sua responsabilità civile verso i terzi.

CHIARIMENTI IN MERITO ALL'ATTIVAZIONE DI TIROCINI CURRICULARI NEI PERCORSI DI MASTER

I presenti chiarimenti intendono garantire una puntuale attuazione delle disposizioni contenute nella D.g.r n° 825 del 25 Ottobre 2013 in riferimento alla possibilità di attivare tirocini curriculari all'interno di percorsi di alta formazione e specializzazione quali i Master.

Nello specifico il paragrafo 1 alla voce tirocini di tipo "curriculare" recita: "Tirocini formativi curriculari quale esperienza formativa ed orientativa di persone iscritte e frequentanti un percorso di istruzione o formazione di livello secondario, terziario, dottorati, **master universitari o realizzati da istituti di alta formazione accreditati da enti riconosciuti in ambito nazionale o internazionale**, e in generale percorsi formativi che rilasciano un titolo o una certificazione con valore pubblico.

Essi sono finalizzati all'acquisizione degli obiettivi di apprendimento specifici del percorso stesso, previsti nei relativi piani di studio, realizzati nell'ambito della durata complessiva del percorso, anche se svolto al di fuori del periodo del calendario scolastico o accademico."

Ai fini di quanto sopra richiamato con riguardo ai master universitari o realizzati da istituti di alta formazione è possibile attivare "tirocini curriculari" esclusivamente nei seguenti percorsi:

- o Master universitari di I e II livello (ai sensi del DM 509/1999) a cui si accede se si è in possesso almeno di una laurea di primo livello per i Master Universitari di 1° Livello, ovvero con una laurea specialistica o vecchio ordinamento per i Master Universitari di 2° Livello;
- o Master, erogati da Istituti di formazione avanzata sia privati sia pubblici, accreditati ASFOR ovvero EQUIS ovvero AACSB ovvero riconosciuti da Association of MBAS (AMBA).
- o Master erogati da Istituti di formazione avanzata sia privati sia pubblici, diversamente accreditati che erogano percorsi:
 - aventi come destinatari i laureati;
 - aventi come finalità interventi di perfezionamento scientifico e di alta formazione;

- aventi una durata almeno riferibile ad un anno accademico.

CHIARIMENTI IN MERITO ALLA SOTTOSCRIZIONE DELLE CONVENZIONI DA PARTI DI SOGGETTI CON MANDATO DI RAPPRESENTAZA

Al fine di favorire l'attivazione di tirocini curriculari ed extracurriculari promossi sul territorio lombardo si ritiene opportuno segnalare che attraverso la sottoscrizione di un mandato collettivo con contestuale rilascio di procura generale, i gruppi societari possono conferire ad una società facente parte del gruppo e soggetta all'attività di direzione e coordinamento della società capogruppo, i poteri necessari per consentire una gestione unitaria di tutte le attività volte alla stipula e sottoscrizione degli atti di cui alla D.g.r. n° 825 del 25 Ottobre 2013.

Resta inteso che rimangono valide tutte le disposizioni contenute nella D.g.r. sopra richiamata e del relativo Decreto attuativo.